

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5417

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Introduzione dell'articolo 52-*bis* del codice penale concernente
la legittima difesa in ambito domiciliare

Presentata il 12 novembre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'urgenza di rivisitare i limiti dell'istituto della « legittima difesa », e in particolare l'articolo 52 del codice penale che, per l'appunto, lo disciplina; infatti l'articolo in esame recita quanto segue: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (...) ».

Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che deve esservi proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Ne deriva che la reazione è giustificata solo ove sussistano i requisiti della « necessità » e della « proporzionalità » tra offesa e difesa.

La sua formulazione lo sottopone a varie interpretazioni che creano « ambiguità », poiché la normativa in vigore, pur consentendo a chi si trova davanti un aggressore di reagire, anche con le armi, di fatto lo espone a un processo. In taluni

casi la magistratura finisce con il privilegiare l'autore del crimine, se a sua volta offeso, piuttosto che la vittima dell'atto ingiusto.

Sempre più frequenti sono i casi di aggressioni, rapine e furti commessi dai criminali all'interno di abitazioni, negozi, esercizi pubblici e commerciali o comunque luoghi privati. Spesse volte le vittime non reagiscono per paura di incorrere in un processo, e questo atteggiamento crea negli aggressori un senso di audace sicurezza, altre volte, invece, accade l'esatto contrario: l'« aggredito » reagisce. Gli ultimi tragici episodi di cronaca, che hanno emotivamente coinvolto l'opinione pubblica e hanno provocato clamori, talvolta suscitati dalle gravi reazioni di alcuni commercianti, vittime di furti e rapine, hanno posto l'attenzione sulla riformulazione dell'articolo in questione.

Occorre intervenire per evitare di continuare a trovarci di fronte ad aggressioni

impunite e a reazioni punite. Sono, ormai, numerosi i casi di cittadini onesti che per avere difeso se stessi, la propria incolumità personale e quella dei propri cari, ma anche la propria casa, la propria attività e i propri beni, ugualmente frutto dei propri sacrifici, sono incorsi in tormentose vicende giudiziarie perché accusati di eccesso colposo di legittima difesa o addirittura di omicidio volontario.

Una delicata tematica che, da diverso tempo, è al centro del dibattito giuridico e legislativo e che attende una soluzione.

I legislatori, dai tempi che furono, hanno contemplato la legittima difesa dell'individuo, non essendo possibile la pre-

senza delle forze dell'ordine sul posto prima del verificarsi dell'evento delittuoso. Essa è una facoltà, un diritto che qualunque essere umano (in qualsiasi parte del mondo) può esercitare, se ritiene che la sua incolumità sia in pericolo.

La presente proposta di legge vuole concedere sempre il diritto alla « legittima difesa » al cittadino la cui incolumità sia in pericolo. L'individuo deve essere libero di espletare il suo diritto alla difesa.

Pertanto si propone che all'articolo 52 del codice penale se ne aggiunga un altro, il 52-*bis*, in cui si delinea la condotta di colui che in caso di pericolo ricorre all'istituto della legittima difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. — (*Difesa legittima in ambito domiciliare*). — Si configura come difesa legittima la condotta di colui che usa un'arma legalmente posseduta o qualsiasi altro mezzo per rendere inoffensivo un intruso nel proprio domicilio che minaccia la sua persona o i propri familiari o i propri beni.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, la modalità di dissuasione deve comunque essere proporzionata alla minaccia ».

€ 0,30



14PDL0066090